



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria GALLO	Consigliere
Francesco BELSANTI	Consigliere
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario (relatore)
Anna PETA	Primo Referendario
Lucia MARRA	Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 10 ottobre 2024;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, n. 14/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti Locali

di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l’art. 148-bis del Tuel, come introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. e), decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2020 e 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazioni n. 7 del 12 aprile 2021, e n. 10 dell’8 luglio 2022;

VISTA la propria deliberazione n. 171 del 25 settembre 2014 relativa ai criteri per l’esame dei rendiconti degli enti locali relativi all’esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sui rendiconti di gestione dell’esercizio 2020 e 2021, con gli opportuni adattamenti al mutato quadro normativo, in particolare per quanto riguarda la riforma dei principi contabili introdotta dal d.lgs. 118/2011;

VISTE le note n. 9473 del 31 dicembre 2021, n. 10450 del 30 dicembre 2022 con cui la Sezione ha dato avvio all’inserimento sulla piattaforma *“Questionari Finanza Territoriale”* dei questionari relativi ai rendiconti delle gestioni finanziarie 2020 e 2021;

VISTE le relazioni pervenute alla Sezione dall’organo di revisione del **Comune di San Gimignano (SI)** in ordine ai rendiconti 2020 e 2021;

VISTE le deliberazioni n. 89/2023 e n. 20/2024, con le quali è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo, prevedendo l’esame congiunto dei rendiconti 2020 e 2021;

VISTA l’ordinanza n. 33/2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Viste le richieste istruttorie (prot. n. 9922/2023 e n. 1208/2024), la nota di risposta del Comune di San Gimignano (prot. Sezione n. 2074/2024) e la relativa documentazione allegata;

VISTA la deliberazione n. 211/2024/VSG della Sezione regionale di controllo per la Toscana con la quale è stato approvato il referto *“L’impatto finanziario del Covid-19 negli enti locali toscani”*;

VISTE le osservazioni conclusive del Magistrato istruttore inviate in data 20 settembre 2024 (prot. n. 5090/2024);

CONSIDERATO che il Comune di San Gimignano, a seguito delle osservazioni conclusive del Magistrato istruttore, non ha trasmesso alcuna memoria di contraddittorio;

VISTA l'ordinanza n. 26/2024 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

UDITO il relatore, Primo Referendario dott.ssa Rosaria Di Blasi;

FATTO E DIRITTO

La Sezione ha analizzato, ai sensi degli articoli 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 e 148-bis Tuel, i rendiconti 2020 e 2021 del **Comune di San Gimignano (SI)**, come rappresentati nelle relazioni dell'organo di revisione, inviate tramite l'applicativo LimeFit, nei prospetti integrativi richiesti dalla Sezione e negli atti acquisiti con l'istruttoria, tramite il sistema applicativo Con.Te., nonché nei documenti contabili acquisiti d'ufficio tramite BDAP e nelle risultanze definite con deliberazione n. 211/2024/VSG di questa Sezione;

l'esame ha riguardato vari profili relativi al risultato di amministrazione e alle relative componenti (tenuto conto anche delle partecipazioni societarie detenute dall'ente), alla capacità di indebitamento, al rispetto del saldo e degli equilibri di finanza pubblica e ha tenuto conto anche degli esiti delle verifiche condotte da questa Sezione in merito all'impatto finanziario del Covid-19 negli enti locali toscani (deliberazione n. 211/2024/VSG del 24 luglio 2024);

a seguito dell'esame dei dati rappresentati nei documenti contabili dell'ente è stato avviato il confronto istruttorio, mediante richiesta di chiarimenti relativi ad alcuni aspetti finanziari e gestori (nota prot. n. 9922/2023 e n. 1208/2024) e il Comune, con nota prot. Sezione n. 2074/2024, forniva le precisazioni richieste;

l'art. 148-bis Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, prevede, al comma 1, l'esame dei rendiconti degli enti locali da parte delle Sezioni regionali di controllo, da effettuare ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della l. n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti;

il comma 3 dell'art 148 - bis citato, prevede l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso in cui, nell'ambito della verifica predetta, emergano squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno e stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

la Sezione, tenuto conto del quadro normativo sopra richiamato, svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella propria deliberazione n. 171/2014 e ritiene meritevoli di segnalazione non solo le questioni finanziarie e contabili che compromettono attualmente l'equilibrio di bilancio, ma anche i fenomeni suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

le irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono evidenziarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

la Sezione, in funzione del modello di controllo adottato, ritiene necessaria la segnalazione delle irregolarità con riferimento all'esercizio a cui si riferiscono, tuttavia, richiede l'attivazione di interventi correttivi solo per le irregolarità ancora presenti al termine dell'esercizio 2021 e le eventuali pronunce adottate dalla Sezione in sede di controllo-monitoraggio sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare gli eventuali provvedimenti correttivi.

L'esame dei rendiconti 2020 e 2021 del Comune di San Gimignano (SI) svolto dalla Sezione sulla base del quadro normativo e dei parametri di controllo sopra indicati ha evidenziato alcune irregolarità, relative alla composizione interna del risultato di amministrazione 2020 (parte vincolata) e alla determinazione della parte disponibile, che - pur non incidenti sull'attuale situazione finanziaria - meritano di essere segnalate all'ente.

1. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Si premette che questa Sezione ha condotto una specifica indagine gestionale sull'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sui bilanci e sulla gestione finanziaria degli enti locali della regione Toscana, nell'ambito della quale ha esaminato i dati relativi alla perdita di gettito subita dagli enti, all'andamento delle maggiori e minori spese legate alla pandemia, all'entità dei fondi Covid assegnati nel biennio 2020-2021, alla correttezza del loro utilizzo e alle ricadute sui risultati di amministrazione e sulla cassa degli enti.

L'indagine è stata circoscritta alle annualità 2020 e 2021 e gli esiti delle verifiche effettuate sono stati approvati con la deliberazione n. 211/2024/VSG, previo contraddittorio istruttorio con gli enti interessati, incluso il **Comune di San Gimignano** (*nota Sezione prot. n. 1730/2024 e memoria di contraddittorio ente prot. n. 2161/2024*).

Le conclusioni del Referto e, per quanto di interesse, quelle riportate nella "scheda ente" del Comune di San Gimignano, sono state tenute in considerazione anche ai fini del presente controllo, relativo ai rendiconti degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Rendiconto 2020

Il risultato di amministrazione al 31.12.2020 - definito dall'ente con la delibera consiliare n. 25 del 30 aprile 2021, come modificata con la successiva delibera consiliare n. 50 del 29 luglio 2021 - ha evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 12.472.950,33 euro e, detratte le quote accantonate (di 4.743.914,40 euro), le quote

vincolate (di 820.831,56 euro) e destinate agli investimenti (di 2.752,95 euro), un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di 6.905.451,42 euro.

Dal controllo istruttorio e dagli esiti riportati della deliberazione n. 211/2024/VSG di questa Sezione, tuttavia, è emerso che l'ente non ha correttamente determinato il risultato di amministrazione (R.A.) nella sua composizione interna (quota vincolata), a causa di un errore nella quantificazione dell'avanzo da "fondone" 2020 (art. 106 d.l. n. 34 del 2020) che ha causato una sottostima di 126.229,66 della parte vincolata del R.A.

In considerazione dell'irregolarità riscontrata sul R.A. 2020 il risultato effettivo di amministrazione (quota disponibile positiva), viene rideterminato dalla Sezione in 6.779.221,76 euro, con un peggioramento di 126.229,66 euro rispetto all'importo approvato dall'ente, pari a 6.905.451,42 euro, come evidenziato nella seguente tabella.

Tab. 1 – Analisi del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020

Risultato di amministrazione	31/12/2020		
	Accertato dall'ente delib. CC 50/2021	Rideterminato dalla Sezione	Differenze
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE FORMALE	12.472.950,33	12.472.950,33	-
PARTE ACCANTONATA	4.743.914,40	4.743.914,40	-
PARTE VINCOLATA	820.831,56	947.061,22	126.229,66
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	425.546,56	551.776,22	126.229,66
- di cui derivanti risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	378.379,18	504.608,84	126.229,66
- di cui derivanti da altre vincolate da leggi e principi contabili	47.167,38	47.167,38	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	36.785,00	36.785,00	-
- di cui derivanti risorse Covid/ Risorse vincolate dalla normativa Covid	-	-	-
- di cui derivanti altre risorse vincolate da trasferimenti	36.785,00	36.785,00	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	358.500,00	358.500,00	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	2.752,95	2.752,95	-
PARTE DISPONIBILE	6.905.451,42	6.779.221,76	- 126.229,66

Si riportano, di seguito, gli esiti istruttori del controllo dei fondi Covid-19, annualità 2020, che hanno reso necessaria la rideterminazione della quota vincolata del risultato di amministrazione 2020.

Si evidenzia, a tal proposito, che il Comune di San Gimignano, nel 2020, è risultato assegnatario di un importo pari a 4.165.315,31 euro a valere sul fondo per le funzioni fondamentali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 (c.d. fondone), e che dal controllo della certificazione trasmessa al Mef (modello "Certif-Covid-19/2020") è emerso che il saldo complessivo certificato, derivante dal totale delle minori entrate sommato al totale delle maggiori spese al netto dei ristori specifici e detratto il totale delle minori spese (che ha evidenziato il fabbisogno effettivo di risorse dell'ente, a cui destinare l'importo del fondo per le funzioni fondamentali) è risultato negativo per 3.919.989,00 euro.

Conseguentemente, considerati i contributi trasferiti ai sensi del citato art. 106 (4.165.315,31 euro) e il saldo della certificazione (-3.919.989,00 euro), la Sezione ha rilevato che - sulla base della normativa emergenziale e delle indicazioni ministeriali (Cfr. Faq Rgs n. 38), l'ente avrebbe dovuto apporre tra i vincoli da legge l'importo di 245.326,67 euro a titolo di avanzo da "fondone", pari alla differenza tra il contributo ricevuto a valere sul fondo di cui all'art. 106 e ss.mm.ii, e il saldo complessivo certificato

nel Modello Certif-Covid 19/2020, decurtato dei ristori specifici di specifici di spesa non utilizzati, come rappresentato nella seguente tabella.

AVANZO DA FONDONE 2020	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	4.165.315,31
Saldo complessivo	- 3.919.988,64
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	0,00
Totale avanzo vincolato da "fondone"	245.326,67

In aggiunta a quanto fin qui rappresentato, la Sezione ha rilevato che nella ricostruzione dell'ente non risultava allocato, tra i vincoli finali da "fondone" 2020, l'importo di 10.242,07 euro, relativo alla quota dei "Ristori specifici di entrata IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive integrazioni ed ex articolo 9 - comma 3, articolo 9 bis - comma 2 e articolo 13-duodecies del d.l. n. 137/2020, assegnati dallo Stato nel 2020 e, pertanto, confluiti nella certificazione Covid-19.

In sede di chiarimenti istruttori, tuttavia, l'ente ha dimostrato che una parte dell'omesso vincolo emerso in sede istruttoria, nella misura di 10.242,07 euro, è riconducibile alla quota dei "Ristori specifici di entrata IMU-IMI-IMIS ex articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive integrazioni ed ex articolo 9 - comma 3, articolo 9 bis - comma 2 e articolo 13-duodecies del d.l. n. 137/2020, assegnata dallo Stato per l'esercizio 2020 (e confluita, quindi, nella certificazione Covid-19_2020) ma quantificata e trasferita successivamente, nel 2021, per effetto del d.m. 16 aprile 2021. Ciò ha indotto l'ente ad accertare, tale entrata, nel bilancio 2021 anziché in quello relativo all'esercizio 2020.

Tale discrasia, quindi, parrebbe giustificata poiché frutto dell'impianto della certificazione ministeriale, che richiedeva la verifica delle minori entrate nette tenendo conto delle assegnazioni dei fondi, anche se, come nel caso di specie, questi ultimi non sono stati materialmente accertati dall'ente nel 2020 e pertanto non hanno generato, nel concreto - in sede di rendiconto - la quota di avanzo risultante, invece, dalla certificazione inviata al Mef.

Le suddette differenze (tra avanzo risultante dai dati della certificazione inviata al Mef e avanzo risultante dal rendiconto 2020 approvato dell'ente) dovevano poi trovare compensazione nella determinazione dei vincoli dell'esercizio successivo (2021) ove il minor accertamento del 2020, nel caso avesse condotto al minor vincolo in sede di rendiconto, doveva essere riconsiderato nella determinazione delle quote utilizzate nell'esercizio successivo e di quelle vincolate finali del 2021.

In tal senso ha operato l'ente per l'esercizio 2020 e, pertanto, la Sezione, nella delibera n. 211/2024/VSG ha rideterminato l'avanzo vincolato da "fondone" relativo al rendiconto 2020, nella misura di 235.084,24 euro, con un differenziale di euro 126.229,66 rispetto all'importo erroneamente quantificato dall'ente (di 108.854,94 euro), in modo da tener conto della circostanza che la quota di 10.242,07 euro, relativa al ristoro specifico di entrata relativo a IMU, è stata accertata nell'esercizio 2021 e, pertanto, non è stata considerata- dall'ente - tra le componenti dell'avanzo vincolato 2020.

Viene, quindi, di seguito riportata la ricostruzione di dettaglio dei vincoli di legge

derivanti dal mancato impiego del “fondone”, dei ristori specifici di entrata e dalle ulteriori specifiche disposizioni normative, per come definitivamente emersa a seguito dello specifico procedimento istruttorio e della fase del contraddittorio con l’ente, come risultante dalle risultanze definite con deliberazione n. 211/2024/VSG di questa Sezione.

ANNO 2020	AVANZO CALCOLATO DALLA SEZIONE	AVANZO ACCERTATO DALL'ENTE NEL RENDICONTO	DISCORDANZE
AVANZO FONDONE + RISTORI SPECIFICI ENTRATA	235.084,60	108.854,94	- 126.229,66
AVANZO QUOTA FFF PER RISTORO MINORE GETTITO TARI	124.724,47	124.724,47	0,00
AVANZO PER MANCATO IMPIEGO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	136.512,17	136.512,17	0,00
AVANZO CONTRATTI DI SERVIZIO CONTINUATIVO SOTTOSCRITTI NEL 2020 - QUOTA 2021	8.287,60	8.287,60	0,00
QUOTA DA RISPARMIO BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00
QUOTA DA RISPARMIO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00
TOTALE AVANZO DA VINCOLI DI LEGGE	504.608,84	378.379,18	- 126.229,66

Con memoria di contraddittorio (*prot. n. 2161/2024*) l’ente, peraltro, ha comunicato che, in seguito al decreto ministeriale 8 febbraio 2024 relativo alla determinazione delle risultanze finali delle Certificazioni Covid 2020-2022, il Comune di San Gimignano è stato comunque classificato fra gli enti in “surplus”, con obbligo di restituzione allo Stato dell’importo pari a 259.359,00 euro, che è stato debitamente vincolato nel risultato di amministrazione 2023 e che sarà, quindi, rimborsato con le modalità previste nel richiamato decreto.

Per quanto complessivamente accertato, quindi, la parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 viene rideterminata in complessivi **551.776,22 euro**, anziché **425.546,56 euro** e, conseguentemente, il risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva), in **6.779.221,76 euro**, anziché **6.905.451,42 euro** come definito dall’ente.

Rendiconto 2021

Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 - definito dall’ente con la delibera consiliare n. 25 del 28 aprile 2022, e modificato con la successiva determina dirigenziale n. 338 del 1° luglio 2022 - ha evidenziato un avanzo formale di amministrazione di 13.506.998,14 euro e, detratte le quote accantonate (di 5.732.052,61 euro), le quote vincolate (di 809.526,33 euro) e destinate agli investimenti (di 249.878,10 euro), un avanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva) di 6.715.541,10 euro.

Dal controllo istruttorio non sono emerse irregolarità nella determinazione del risultato di amministrazione né in altri profili di analisi. Ciò vale anche per le quote vincolate del risultato di amministrazione scaturite dalla gestione delle risorse da Covid-19, nel 2021, come risultante dalla deliberazione n. 211/2024/VSG di questa Sezione.

Come si evince dalla tabella sotto riportata l'ente ha quantificato vincoli della gestione Covid-19, derivanti da leggi e principi contabili per complessivi 330.059,01 euro e un saldo negativo da fondone di 1.075.397,70 euro.

AVANZO 2021	EURO
Saldo negativo da "fondone" (di 1.075.397,70 euro) *	0,00
Avanzo vincolato per quota non utilizzata per TARI/TARI-Corrispettivo	0,00
Avanzo vincolato per mancato impiego dell'imposta di soggiorno	296.907,43
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2021- Quota 2022	33.151,58
Avanzo vincolato da contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020- Quota 2021	0,00
Avanzo da risparmi delle spese per acquisti di buoni pasto	0,00
Avanzo da risparmi sulle spese retribuzione di lavoro straordinario	0,00
TOTALE avanzo da vincoli di legge al 31 dicembre 2021	330.059,01

*A fronte del saldo negativo di 1.075.397,70 euro registrato per questa voce, nel rendiconto di gestione 2021 sono state accertate quote vincolate pari a zero

Le verifiche istruttorie non hanno evidenziato irregolarità nella definizione delle quote vincolate effettuata dall'ente, al termine dell'esercizio 2021; è emersa, tuttavia, una quantificazione erronea del saldo negativo da fondone, differenza, sostanzialmente, generata dall'errata definizione dell'avanzo da "fondone" 2020, come di seguito evidenziato:

SALDO NEGATIVO DA FONDONE 2021	EURO
Fondo funzioni fondamentali percepito	950.503,36
Saldo complessivo	- 2.134.754,28
Ristori di spesa non utilizzati (a detrarre)	0,00
Avanzo 2020	235.084,60
Saldo negativo da "fondone"	- 949.166,32
Saldo negativo da "fondone" ente (nota di riposta prot. Sezione 8345/2023)	- 1.075.397,70
Discordanza	126.231,38

L'errata quantificazione del saldo negativo da fondone 2021 non ha determinato irregolarità nella quantificazione dei vincoli e del risultato di amministrazione 2021, dato che la permanenza del risultato negativo del saldo (pari a -949.166,32 euro, anziché -1.075.397,70 euro come determinato dall'ente) non ha generato obblighi restitutori nei confronti dello Stato.

Considerato, tuttavia, che l'entità del saldo (positivo o negativo) da utilizzo del fondone rappresenta uno degli elementi presi in considerazione dal Mef per la conciliazione finale delle risorse Covid-19 (intervenuta con il decreto 8 febbraio 2024, come integrato dal decreto 19 giugno 2024), il citato referto, approvato con la deliberazione n 211/2024/VSG di questa Sezione, è stato inviato al Mef per eventuali valutazioni in merito alle regolazioni finali intervenute ed i provvedimenti conseguenti.

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame dei rendiconti degli esercizi 2020 e 2021 si è concluso, con l'evidenziazione di irregolarità nell'esercizio 2020 e, in particolare, la sottostima dell'avanzo vincolato da "fondone" quantificato, erroneamente, nella misura di euro 108.854,94, anziché nella misura di 235.084,60 euro, con un differenziale di 126.229,66 euro.

La parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, viene quindi rideterminata dalla Sezione in complessivi **551.776,22 euro**, anziché **425.546,56 euro** e,

conseguentemente, il risultato effettivo di amministrazione (parte disponibile positiva), in **6.779.221,76 euro**, anziché **6.905.451,42 euro** come definito dall'ente.

Per quanto concerne il rendiconto 2021, invece, il controllo non ha evidenziato irregolarità nella definizione del risultato formale di amministrazione e della relativa composizione interna approvata dall'ente.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana:

- 1) Accerta la non corretta determinazione dei vincoli derivanti da legge per l'esercizio 2020, sottostimati per un ammontare di **126.229,66 euro**;
- 2) Ridetermina la parte vincolata del risultato di amministrazione 2020, in euro **551.776,22 euro** e la parte disponibile in **6.779.221,76 euro**;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 15 ottobre 2024.

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)